

QUARTO BANDO ASI RIVOLTO ALLE PMI

"Navigazione e Osservazione della Terra: utilizzo delle infrastrutture spaziali nazionali e comunitarie"

Primo gruppo di quesiti pervenuti all'apposito indirizzo riportato sul Bando

DOMANDA N° 1

Una PMI (PM1 in avanti) può candidare una proposta progettuale e parallelamente un'altra PMI (PM2 in avanti), che di PM1 detiene una quota societaria inferiore al 50%, candidarne un'altra indipendente dalla prima? Le 2 proposte candidate da PM1 e PM2, in altre parole, sarebbero indipendenti e su tematiche differenti tra loro.

RISPOSTA

(Si riporta la risposta, anche con riferimento ad un precedente ed analogo quesito, già pubblicata nel caso dei due precedenti Bandi riservato alle PMI su "Osservazione della Terra" e "Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate").

In relazione ai quesiti proposti e con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni minime del Bando, in materia di requisiti di partecipazione (aggregazione di almeno 2 P.M.I. – partecipazione ad un solo Progetto o come impresa singola o come partecipante ad una aggregazione) si rinvia alla definizione di "impresa autonoma" secondo la definizione di cui all'art. 3 dell'allegato I al Regolamento CE 800/2008, che testualmente recita:

"..."

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. *Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.*

5. *Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.*

Per completezza di informazione si rinvia, per ciò che attiene le definizioni di impresa collegata e di impresa controllata, anche a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice Civile. Si precisa altresì che qualora esista una qualsiasi relazione, anche di fatto, tra più soggetti a qualsiasi titolo partecipanti (Prime e PMI aggregate) sulla base della quale più proposte progettuali presentate possono essere imputabili sulla base di univoci elementi ad un unico centro decisionale le proposte coinvolte non potranno essere ammesse.

DOMANDA N° 2

Il Regolamento del Bando riporta un elenco di “aree di interesse dell’ASI”. Si vorrebbe sottomettere una idea progettuale in cui la navigazione satellitare rappresenta una tecnologia necessaria allo sviluppo di un servizio commerciale; non prevediamo però nessuna delle tecniche riportate nella sezione sopra citata. L’utilizzo di tecniche non previste in questa sezione è considerato motivo di esclusione e/o di penalizzazione della proposta?

RISPOSTA

Le tecniche elencate sul bando sono da intendersi a titolo di esempio, come esplicitamente riportato nel bando medesimo, e non sono esaustive. Quindi l’utilizzo di tecniche non esplicitamente citate non costituisce motivo di esclusione o di penalizzazione.

DOMANDA N° 3

Il bando sembra escludere l’utilizzo di tecnologie frutto di un trasferimento tecnologico di infrastrutture spaziali. Il richiedente vorrebbe sapere se l’utilizzo di un sensore (...) imbarcato su aeromobile può rientrare nel filone di Osservazione della Terra previsto dal bando.

RISPOSTA

Le proposte devono necessariamente riferirsi ad almeno una disciplina spaziale (Navigazione Satellitare/Osservazione della Terra). A titolo esemplificativo si nota che una eventuale proposta che preveda un uso collegato di dati spaceborne (es. dati Cosmo-Skymed) e dati da aeromobile sarebbe pienamente ammissibile, mentre una che preveda l'utilizzo di dati esclusivamente non-spaceborne sarebbe non ammissibile.

DOMANDA N°4

Vorremmo sapere se l'ASI metterà a disposizione gratuitamente dati CSK per lo sviluppo di una proposta di Osservazione della Terra che ne preveda l'utilizzo o è compito del proponente acquistare questi dati sui canali già previsti per un utilizzo commerciale.

RISPOSTA

I dati CoSMO-SkyMed che risultano indispensabili e quindi opportunamente motivati per la realizzazione del progetto proposto saranno forniti gratuitamente da ASI così come già accaduto nell'ambito del 2° Bando per le PMI su "Osservazione della Terra".

DOMANDA N°5

Si chiede se un Centro di ricerca nazionale S.c.p.a., possa prestare collaborazione ad una PMI, assumendo il ruolo di Beneficiario Non Prime, stante la sua configurazione di "organismo di ricerca", costituito in forma di società a maggioranza pubblica, e non qualificabile come Ente Pubblico.

RISPOSTA

Il Regolamento del Bando fa esplicito riferimento, nelle "1. Premesse e Regole Generali", ad Università, Dipartimenti universitari o Enti pubblici di ricerca come unici soggetti ammissibili unitamente alle PMI. E' ammissibile per il generico Centro di Ricerca, non qualificabile come Ente Pubblico, la partecipazione alle attività come External Service.

DOMANDA N°6

E' di nostro interesse l'utilizzo del laboratorio GNSS del JRC per effettuare attività di test. Per poter beneficiare di tale opportunità qual è in concreto la procedura da seguire? C'è un referente (JRC o ASI) con cui concordare le modalità e i costi, prima di citare l'attività nell'ambito del progetto da presentare. Ci potreste dare qualche suggerimento in materia?

RISPOSTA

(Si riporta di seguito il nome del referente per eventuali informazioni sull'utilizzo del laboratorio GNSS del JRC, esclusivamente in relazione al presente Bando).

Dr-Ing. Joaquim Fortuny-Guasch
Scientific Officer
Institute for the Protection and Security of the Citizen
European Commission - JRC
Via E. Fermi, 2749, I-21027 Ispra (VA), Italy

Tel.: +39 0332 785104, Fax: +39 0332 785469
E-mail: Joaquim.Fortuny@jrc.ec.europa.eu
<http://ec.europa.eu/dgs/jrc>

DOMANDA N°7

E' ammissibile che due dipartimenti di una stessa Università possano partecipare, in qualità di beneficiari, a due proposte progettuali distinte?

RISPOSTA

E' ammissibile qualora i dipartimenti dispongano di una propria soggettività giuridica. Di ciò dovrà essere data evidenza documentale o mediante attestazione da parte dell'Università.

DOMANDA N°8

Dall'esempio di WBS nel formulario sembrerebbe che:

1) La suddivisione in pacchi di lavoro segua solo una logica di RI/SS e di azienda che lo coordina.

Personalmente preferirei invece fare una suddivisione tecnica delle attività, pur mantenendo il concetto sacrosanto di responsabilità del WP.

E' ammissibile secondo voi una WBS 'classica' del tipo.

WP1000: Project Management PRIME

WP1100: Project Management PRIME

WP1200: Project Management PMI2

WP1300: Project Management START-UP

WP1400: Project Management Ente Ricerca

e così via? Altrimenti si perde in nesso tecnico tra i WP.

RISPOSTA

Il criterio di suddivisione richiesto da ASI è funzionale ad una unicità di attività di RI/SS in quanto ognuna di queste comporta un'intensità di aiuto diversa come riportato al p.to 3 del Regolamento generale.

La numerazione dei WP che viene proposta nella Domanda non corrisponde a quella imposta nel form ASI per cui non può essere adottata. Si ricorda che bisogna rispettare l'assegnazione dei Nodi ai partecipanti e di conseguenza dei relativi WP. È possibile identificare il management dei vari partecipanti utilizzando wp 1101 2101 ... ##01.

DOMANDA N°9

In riferimento al punto e di **pagina 3** del Bando, si chiede quale sia – tra le due qui di seguito elencate - la formula da adottare per il possesso della idonea capacità economica-finanziaria:

- a) $(\text{Capitale netto PMI 1} + \text{Capitale Netto PMI 2} + \text{Capitale Netto Start-up}) > \{[(\text{Costo progetto PMI1} + \text{Costo Progetto PMI2} + \text{Costo Progetto Start-up}) - (\text{Contributo richiesto PMI1} + \text{Contributo richiesto PMI2} + \text{Contributo richiesto Start-up})] / 3\}$
- b) Oppure
 $(\text{Capitale netto PMI 1} + \text{Capitale Netto PMI 2}) > \{[(\text{Costo progetto PMI1} + \text{Costo Progetto PMI2}) - (\text{Contributo richiesto PMI1} + \text{Contributo richiesto PMI2})] / 3\}$

RISPOSTA

La formula è correttamente da intendersi per come riportata nel caso a).

DOMANDA N°10

Si chiede di sapere se, laddove si fa presente che l'importo di contributo "richiesto dal Beneficiario 'Non prime' non potrà essere al di sotto del 15%" si intende valido anche per le start-up o sole per aziende

consolidate.

RISPOSTA

La risposta è affermativa, anche per le start-up

DOMANDA N°11

Con riferimento al punto 9 della griglia di valutazione dei progetti (pagina 10 del regolamento) quale è il punteggio assegnato nel caso in cui il livello di aggregazione del proponente comprenda tre partecipanti: Prime + Spin off (o Start up) + Dpt o U.tà o Ente pubblico di ricerca?

RISPOSTA

Il punteggio nel caso sottoposto sarà di 3 punti

DOMANDA N° 12

Un ente pubblico di Ricerca (Dpt. O U.tà) in qualità di Beneficiario Non-Prime può esporre tra le spese ammissibili "costi della ricerca contrattuale" legati a contributi specifici di un altro ente di Ricerca?

RISPOSTA

SI, il costo di una ricerca contrattuale di altro ente pubblico è ammesso. Si intende comunque che il contributo di altro ente pubblico sia "marginale".

DOMANDA N° 13

Il regolamento del Bando (a pagina 1) recita: "Le PMI potranno avvalersi della collaborazione anche di Università, Dipartimenti Universitari o Enti di Ricerca Pubblici". Si vuole sapere se a tale Bando possono partecipare enti di ricerca privati che siano per statuto associazione di carattere privato senza fini di lucro.

RISPOSTA

Tale tipo di partecipazione è ammessa, ma solo in qualità di "External services" (come riportato sul Regolamento del Bando, al punto 1 "Premesse e regole generali", lettera ii).
